

Normativa regionale

Misure generali di attuazione

Politiche sociali

bullismo | cyberbullismo | strutture per minori
| minori vittime di abuso e maltrattamento
| minori con disabilità

Sicilia. LR 15.04.2021, n. 9, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.

Questa LR contiene una serie di disposizioni programmatiche e correttive relative a diversi ambiti. In particolare, l'articolo 37 al comma 4 stabilisce che per favorire il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori e promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network, la Regione, senza oneri a carico del bilancio e con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale, istituisce la settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo, da celebrarsi anche presso le sedi istituzionali della Regione nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno. L'articolo 39 riguarda, invece, la tutela della sicurezza di anziani, minori e disabili e afferma che la Regione promuova la sicurezza di bambine, bambini e persone anziane e disabili ospitati nelle strutture pubbliche e private preposte alla loro cura e assistenza come asili nido, scuole d'infanzia e strutture socio-sanitarie. Per garantire la massima tutela dei soggetti ospitati nelle strutture di cui sopra che si trovino in condizioni di incapacità o difficoltà ad esprimersi, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere a seguito di apposita graduatoria contributi alle medesime strutture che si dotino di sistemi di videosorveglianza e telecamere a circuito chiuso di nuova generazione, da installarsi negli ambienti adibiti ad uso comune. Inoltre, per rispondere alle emergenze segnalate ai Tribunali per i minorenni della Sicilia, nei soli casi di necessità di ricovero di minori vittime di abuso, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad elevare senza oneri a carico del bilancio della Regione gli standard di cui ai decreti del Presidente della Regione del 29 giugno 1988 e del 4 giugno 1996, n. 158 fino ad un numero massimo di cinque posti per comunità alloggio autorizzata al funzionamento e convenzionata ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni. L'articolo 95 riguarda i "Parchi gioco inclusivi" e stabilisce che, in attuazione dell'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, che valorizza la funzione socializzante ed educativa del gioco riconoscendo al bambino con disabilità il diritto a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età, la Regione promuove la creazione presso i comuni di parchi gioco inclusivi, quali spazi idoneamente attrezzati per lo svolgimento di attività ludiche fruibili contemporaneamente da bambine e bambini normodotate/i e disabili. Inoltre, il comma 2 stabilisce che, per contrastare gli effetti prodotti dalla pandemia Covid-19 sul piano emotivo, cognitivo e relazionale sui minori con disabilità e sulle rispettive famiglie, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, a integrazione delle iniziative regionali già adottate e finanziate con specifico avviso regionale a valere sulle risorse del Fondo nazionale politiche sociali.